




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2722

Delega al Governo per la riforma
del codice della nautica da diporto

(Approvato dal Senato - A.S. 1167)

N. 210 – 6 maggio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2722

Delega al Governo per la riforma
del codice della nautica da diporto

(Approvato dal Senato - A.S. 1167)

N. 210 – 6 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2722

Titolo breve: **Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto**

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: IX Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Tullo

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla IX Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1.....	- 3 -
MODIFICHE AL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO	- 3 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato, che ha apportato talune modifiche al testo originario del disegno di legge.

La Commissione in sede referente (IX Commissione trasporti) non ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al codice della nautica da diporto

La norma delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del d.lgs. n. 171/2005, recante il codice della nautica da diporto, e per la disciplina delle seguenti materie (articolo 1):

- a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi;
- b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne;
- c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori;
- d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;
- e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra i quali (articolo 2):

- equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo

- i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare(*lett. r*);
- eventuale inserimento della cultura del mare e dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole(*lett. s*);
 - istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo(*lett. t*):
 - 1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale sono posti a carico degli iscritti;
 - 2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI;
 - revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, e prevedendo sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali (*lett. v*);
 - semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie che incidono nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche(*lett. z*);

Gli schemi dei decreti legislativi in esame sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 4).

Dai decreti legislativi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non

trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 7).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, sottolinea che l'intervento normativo è finalizzato, fra l'altro, all'introduzione di una normativa organica e semplificata che includa e coordini le norme successive al 2005, semplificando i profili burocratici e gli adempimenti amministrativi correlati alla compravendita, alla proprietà ed all'utilizzazione, anche ai fini commerciali, delle unità da diporto. Ciò anche allo scopo di determinare positive ricadute sul mercato, con effetti positivi in termini di aspettativa di crescita delle entrate tributarie. La RT afferma, pertanto, che si tratta di una norma priva di effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto di carattere ordinamentale e che in ogni caso reca l'espressa previsione, al comma 7, volta a conferire neutralità finanziaria anche ai decreti legislativi delegati.

Con riferimento al comma 2, lett. s), relativo all'inserimento della cultura del mare e dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, la RT afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il MIUR già potrebbe (ex articolo 52 del d.lgs. n. 171/2005) porre in essere l'inserimento, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, dell'insegnamento della cultura nautica. Tale intervento è, pertanto, attuabile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT afferma che l'incremento delle sanzioni di un terzo, di cui al comma 2, lett. v), determina effetti positivi in relazione alle maggiori entrate derivanti dalle sanzioni applicate alle quali potranno sommarsi gli effetti favorevoli sulla gestione di cassa derivanti dalla semplificazione e dalle forme di pagamento agevolate.

Al riguardo si evidenzia che il provvedimento reca una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i decreti legislativi, emanati ai sensi della medesima legge di delega, che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione, dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. Pur prendendo atto della clausola di neutralità riferita all'attuazione complessiva della delega, appare utile acquisire l'avviso del Governo in merito al criterio di delega, previsto dal comma 2, lettera r), introdotto dal Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle

strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. In proposito si evidenzia che tale definizione comporta l'inclusione delle suddette strutture tra quelle indicate nel n. 120 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 alle quali si applica l'IVA ad aliquota ridotta del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria (22%).

Si rileva che tale equiparazione è già stata disposta, dapprima dall'articolo 32 del DL n. 133/2014 (con efficacia fino al 31 dicembre 2014) e successivamente dal comma 237 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), con efficacia fino al 31 dicembre 2015. In tale occasione la RT (riferita al ddl di stabilità) ha quantificato un onere relativo alle minori entrate pari a 12 milioni di euro.

Non si formulano osservazioni riguardo al criterio di delega di cui alla lettera t), n. 1, anch'esso introdotto dal Senato, relativo all'introduzione di un elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, tenuto conto che la norma pone espressamente i relativi oneri a carico degli iscritti.